

pure all'assistenza di coloro che risultassero ammalati. Tali stazioni dovranno poter alloggiare il massimo numero di persone che dalle Compagnie possono essere trasportate in un viaggio, in conformità dei regolamenti e delle norme dettate dal Governo;

IV. a mantenere e ad assistere, a loro spese e nei modi stabiliti dal Governo, gli immigranti trasportati, finchè restano nei lazzaretti e nei luoghi di osservazione;

V. a ricondurre sulle loro navi, e per conto proprio, gli immigranti non ammessi a sbarcare in conformità di questa legge e coloro che fossero espulsi per essere entrati illegalmente, sempre che gli uni e gli altri siano giunti sulle navi della Compagnia;

VI. ad avere nella capitale del Messico un rappresentante legale per la trattazione degli affari riguardanti questa materia, il quale assuma le responsabilità in cui la Compagnia o il suo rappresentante possa incorrere in ciascun porto ove sbarcano gli immigranti;

VII. a prestare una congrua cauzione, che sarà stabilita dal Governo, a garanzia degli obblighi imposti dalla presente legge, e a completarla quando ciò fosse necessario.

Art. 23. — Le Compagnie che non adempissero agli obblighi indicati nei nn. I, II e VII dell'articolo precedente, saranno invitate dal Governo a mettersi in regola e, qualora ciò non avvenisse nel termine assegnato, non sarà ammessa nei porti messicani alcuna delle navi ad esse appartenenti, adibita al trasporto degli immigranti.

Qualora una Compagnia non adempisse agli obblighi imposti nei nn. IV e V del precedente articolo, sarà confiscata, nella misura che si rendesse necessaria, la cauzione di cui nel n. VII dello stesso articolo, oppure si esigerà coattivamente dalla Compagnia il pagamento della somma dovuta, ove la detta cauzione non fosse stata prestata o non fosse sufficiente.

Art. 24. — Quando una nave trasporti un numero di immigranti maggiore di quello che possano contenere la stazione sanitaria del Governo e quella della Compagnia, sarà autorizzato lo sbarco di quei soli immigranti che possono entrare nelle dette stazioni, ed i rimanenti dovranno assoggettarsi alla visita a bordo, e, ove ne sia il caso, anche al periodo di osservazione e di cura.

Se nel porto di sbarco non vi è una stazione sanitaria della Compagnia nè questa possa disporre di quella di altra Compagnia e in quel porto non vi sia una stazione del Governo o non sia disponibile, gli immigranti da essa trasportati dovranno rimanere a bordo, dove saranno visitati, e, qualora ne sia il caso, vi resteranno durante il tempo necessario per l'osservazione e la cura.

Art. 25. — Quando si tratti di navi che trasportino un numero rilevante di immigranti operai, arruolati pel servizio di imprese minerarie, industriali o agricole, il Governo potrà permetterne lo sbarco in porti che non siano quelli abilitati all'entrata ordinaria degli immigranti, osservandosi in ciascun caso le cautele che saranno all'uopo determinate dal Governo, per assicurare l'osservanza di questa legge.

Art. 26. — Quando in una stessa nave giungano passeggeri comuni e operai immigranti, gli elenchi di questi ultimi dovranno essere compilati secondo l'art. 12, ma separatamente.

Art. 27. — Oltre agli elenchi generali indicati nell'art. 12, se ne compileranno altri speciali per gli ammalati.

Art. 28. — Quando non vi fossero, fra gli immigranti ammalati di malattie infettive nè ve ne fossero stati durante gli ultimi dieci giorni della traversata, e la nave non avesse toccato porti sospetti od infetti, gli immigranti avranno piena libertà di entrare nel paese non appena esperite le pratiche necessarie.

Art. 29. — Gli immigranti operai potranno essere assoggettati a un periodo di osservazione fino a dieci giorni, quando tra essi si trovassero individui ammalati o sospetti di malattia infettiva, o ve ne fossero stati durante la traversata e, in generale, in ogni altro caso che sarà stabilito dal Governo.

Art. 30. — Se durante il periodo di osservazione si scoprissero immigranti soggetti ad esclusione per i motivi enumerati nell'art. 3, essi saranno rimbarcati a' termini dell'art. 18.

Art. 31. — Gli immigranti che non fossero vaccinati lo saranno nella stazione sanitaria.

Art. 32. — Le stazioni sanitarie delle Compagnie autorizzate al trasporto di immigranti, come pure il personale che vi è addetto, saranno sotto gli ordini e la vigilanza del delegato sanitario del porto.

Art. 33. — Le spese per il mantenimento delle stazioni sanitarie di dette Compagnie e le loro riparazioni, i mobili, gli utensili, gli alimenti degli immigranti, le medicine, gli stipendi ai medici e al personale occorrente saranno a carico delle rispettive Compagnie.

CAPITOLO IV.

Dell'entrata dei passeggeri per via di terra.

Art. 34. — L'entrata dei passeggeri per via di terra sarà soggetta alle seguenti disposizioni:

I. la visita prescritta dall'art. 2 si farà sui treni ferroviari;

II. l'Ispettore dell'immigrazione raccoglierà per ciascun passeggero, per mezzo di schede, i dati di cui al n. I dell'art. 12;

III. per non trattenere troppo a lungo i treni ferroviari si manderanno agenti che, sulle stesse vetture, visiteranno i passeggeri e raccoglieranno da essi i dati necessari;

IV. quando i passeggeri non giungano per ferrovia, potranno essere trattenuti nei luoghi di entrata durante tutto il tempo necessario per visitarli e raccogliere i dati di cui al n. I dell'art. 12;

V. i treni ferroviari che trasportano esclusivamente immigranti operai o nei quali questi giungono in numero maggiore di trenta, saranno trattenuti, al loro entrare nel territorio della Repubblica, allo scopo di procedere subito alla loro visita e raccogliere i dati che li riguardano;

VI. gli stranieri affetti da malattia infettiva saranno esclusi immediatamente, e sarà loro permessa l'entrata soltanto dopo la prestazione della cauzione di cui all'art. 4;

VII. agli stranieri sospetti di essere affetti da malattia infettiva sarà consentito di rimanere nel luogo di entrata, appartati dagli altri e in osservazione, purchè assicurino il pagamento delle spese necessarie al loro mantenimento.

I passeggeri che facessero dichiarazioni false saranno puniti, in via amministrativa, con la multa da cinque a venticinque scudi, o con l'arresto da tre a cinque giorni.

Art. 35. — L'Ispettore dell'immigrazione potrà stabilire le ore ed il luogo per l'entrata dei passeggeri che non giungano a mezzo di ferrovia. Potrà anche fissare le ore per l'entrata dei treni straordinari che trasportano passeggeri.

Qualora l'entrata avvenga in un'ora o in un luogo non autorizzato, sarà imposta ai conduttori, macchinisti, guardie ed altri impiegati ai quali è affidato il treno, e a coloro che ne avessero ordinata l'entrata, la multa da cento a mille scudi o l'arresto, o ambedue le pene, a discrezione del giudice.

Qualora l'entrata non avesse avuto luogo per ferrovia, i passeggeri giunti illegalmente saranno puniti con la multa da dieci a cento scudi o con l'arresto fino a due mesi.

CAPITOLO V.

Della giurisdizione amministrativa in materia d'immigrazione.

Art. 36. — Tutto quanto concerne l'immigrazione dipenderà dal Ministero dell'Interno, che vi provvederà per mezzo degli impiegati e degli uffici seguenti:

I. gli Ispettori dell'immigrazione, che saranno stabiliti nei porti e luoghi della frontiera per i quali sia autorizzata l'entrata di passeggeri;

II. agenti ausiliari, i quali, in conformità delle disposizioni dei regolamenti e delle leggi in vigore e sotto gli ordini e la vigilanza dell'Ispettore, aiuteranno quest'ultimo nelle sue incombenze e disimpegheranno le funzioni che verranno loro assegnate;

III. Consigli dell'immigrazione, che saranno stabiliti in ciascuno dei luoghi dove trovansi Ispettori e saranno composti di tre membri, all'uopo nominati. Qualora non si facessero nomine speciali, questi tre membri saranno: il delegato sanitario, l'amministratore della dogana o il capo sezione doganale e un altro impiegato federale designato di comune accordo dagli altri due.

Art. 37. — Nei luoghi dove non esiste un Ispettore dell'immigrazione, i due delegati sanitari ne disimpegheranno le funzioni.

Art. 38. — Le decisioni degli Ispettori relative all'ammissione o all'espulsione di immigranti saranno sottoposte all'esame dei Consigli dell'immigrazione, se ciò sarà richiesto dalla persona interessata, dal comandante della nave o dal suo consegnatario, dal rappresentante dell'impresa o dal delegato sanitario.

Le decisioni saranno redatte per iscritto e firmate dall'Ispettore o dai membri del Consiglio.

Art. 39. — Spetta agli Ispettori dell'immigrazione di imporre le pene amministrative stabilite da questa legge. Le loro decisioni saranno sottoposte all'approvazione del Ministro dell'Interno, che avrà la facoltà di revocarle o modificarle.

Se le pene inflitte sono pecuniarie, si esigerà il loro immediato pagamento, e il loro importo resterà depositato finchè il Ministro dell'Interno abbia deciso sulle stesse.

Se la pena consiste nel carcere, il responsabile sarà arrestato immediatamente, e ne sarà data notizia telegrafica al Ministro dell'Interno.

CAPITOLO VI.

Della giurisdizione penale concernente questa legge.

Art. 40. — I tribunali federali sono competenti a decidere di tutti i casi di violazione della presente legge.

Art. 41. — Nei luoghi dove non risiede un giudice di distretto, i giudici del luogo faranno, per conto della giustizia federale, le prime investigazioni e potranno emettere mandato di cattura ed anche pronun-

ciare la relativa sentenza, con autorizzazione del tribunale federale competente. Per tale effetto, informeranno il giudice del distretto competente di tutti i casi di tal genere da loro trattati.

DISPOSIZIONE TRANSITORIA.

Sono aboliti l'articolo 49 del Codice sanitario e in generale tutte le disposizioni contrarie a quelle contenute in questa legge, la quale entrerà in vigore il primo marzo 1909.

Regolamento 25 febbraio 1909 pel servizio di ispezione degli immigranti nei porti e alle frontiere della Repubblica Messicana.

CAPITOLO I.

Dello sbarco dei passeggeri in un porto della Repubblica.

Art. 1. — Se il Delegato sanitario del porto fosse allo stesso tempo Ispettore dell'immigrazione, quando abbia disimpegnato a bordo della nave le funzioni determinate dal Codice sanitario, dal Regolamento di sanità marittima e dalle altre disposizioni di polizia sanitaria, procederà, qualora la nave possa essere ammessa alla libera pratica, alla visita dei passeggeri a termini degli articoli seguenti.

Art. 2. — L'Ispettore riceverà dal comandante della nave gli elenchi indicati nel n. I dell'art. 12 della Legge sull'immigrazione ed esaminerà se abbiano i requisiti legali e rispondano alle norme stabilite nell'art. 17 di questo Regolamento. Se gli elenchi non fossero fatti nella forma dovuta, l'Ispettore ordinerà al comandante della nave di correggerli immediatamente, togliendo i difetti che potessero avere.

Art. 3. — Regularizzati gli elenchi, se vi è nel porto una stazione sanitaria di capacità sufficiente per potervi ricevere i passeggeri, allo scopo di assoggettarli alle visite necessarie per decidere circa la loro ammissione, o per decidere circa le cautele che debbano essere imposte, l'Ispettore disporrà lo sbarco dei passeggeri e il loro trasferimento alla stazione sanitaria, dando le disposizioni necessarie affinchè l'operazione sia

eseguita con l'ordine e la sicurezza dovuti, secondo l'art. 13 della Legge sull'immigrazione.

Se non vi fosse stazione sanitaria di capacità sufficiente per i passeggeri trasportati dalla nave, lo sbarco non sarà autorizzato se non dopo terminata la visita medica, che dovrà effettuarsi a bordo della nave per quegli immigranti che non potessero essere contenuti nella stazione.

Art. 4. — A bordo della nave o nella stazione sanitaria, secondo quanto è indicato nell'articolo precedente, si procederà alla visita medica di ciascun passeggero, per accertare se sia ammalato o se abbia qualche difetto per cui debba essere respinto.

La visita avrà luogo chiamando i passeggeri nell'ordine col quale si trovano iscritti nelle liste e facendo la identificazione per mezzo delle schede che debbono essere consegnate loro dal comandante della nave, a norma del n. III dell'art. 12 della Legge sull'immigrazione.

Alla visita medica dev'essere presente il medico di bordo, se vi sia, per fornire i dati e le spiegazioni che gli fossero richiesti.

Art. 5. — Quando un passeggero sia stato visitato, l'Ispettore deciderà se possa o no essere ammesso; però egli stesso potrà modificare le sue decisioni in seguito alle osservazioni che gli siano sottoposte o ai nuovi dati che gli vengano forniti, finchè non sia terminata la visita di tutti i passeggeri. Ove alcuno fosse stato ammesso indebitamente o per errore, si potrà procedere contro di lui in qualsiasi tempo, in conformità dell'art. 18 della Legge sull'immigrazione.

Art. 6. — L'Ispettore farà immediatamente tutte le indagini necessarie per decidere circa l'ammissione o la reiezione dei passeggeri.

Art. 7. — Terminata la visita, l'Ispettore darà al comandante della nave un elenco o nota dei passeggeri esclusi, dichiarando le cause che ne hanno determinata la reiezione.

Art. 8. — Se la visita fosse fatta nella stazione sanitaria, appena terminata, sarà permessa la libera uscita dei passeggeri ammessi e si ordinerà l'immediato rimbarco degli esclusi.

Se la visita fosse fatta a bordo, l'Ispettore, appena sarà terminata, indicherà il luogo e l'ora dello sbarco dei passeggeri ammessi e prenderà i provvedimenti necessari per evitare che sbarchino i passeggeri che furono esclusi.

Art. 9. — Se l'Ispettore dell'immigrazione non fosse anche delegato sanitario, egli andrà, quando giunga una nave che trasporti passeggeri, a bordo in compagnia di detto delegato, e allorchè questi avrà disimpegnato le sue funzioni e dichiarato che la nave può essere ammessa a libera pratica, secondo le disposizioni sanitarie, procederà a termini delle norme contenute negli articoli precedenti.

Art. 10. — Allo sbarco dei passeggeri assisterà in ogni caso l'Ispettore dell'immigrazione o alcuno dei suoi agenti ausiliari, che potrà richiedere, quando lo reputasse necessario, l'assistenza della polizia del porto.

Art. 11. — I passeggeri che al loro arrivo siano affetti da qualche malattia contagiosa fra quelle indicate nel n. I dell'art. 3 della Legge sull'immigrazione, saranno isolati nel lazzaretto del porto fino alla loro guarigione.

Prima di essere condotto al lazzaretto, ciascun passeggero, o, se questi fosse privi di mezzi, l'impresa che lo ha trasportato, dovrà depositare presso l'Ufficio di Finanza (*Hacienda*), indicato dall'Ispettore dell'immigrazione, quella somma che sarà provvisoriamente stabilita per le spese di assistenza e cura, e che, di regola, sarà calcolata in ragione di uno scudo al giorno per il numero di giorni indicato nella seguente tabella per ogni malattia:

Colèra e febbre gialla.	10 giorni
Difterite, erisipela, meningite	15 "
Febbre tifoidea, tifo esantemico, vaiuolo	21 "
Peste bubbonica.	30 "
Scarlattina.	40 "

Trattandosi di malattie non comprese nella precedente tabella, l'Ispettore potrà fissare approssimativamente il tempo probabile in cui l'ammalato potrà rimanere nel lazzaretto.

Art. 12. — Se il deposito non venisse fatto o non venisse garantito nei modi stabiliti dall'Ispettore, non sarà permesso lo sbarco degli ammalati, e, se questo fosse già avvenuto, si ordinerà l'immediato loro rimbarco.

Art. 13. — Quando si tratti di Messicani indigenti, non sarà necessario nessun deposito o garanzia, e le spese andranno a carico dell'amministrazione pubblica.

Art. 14. — Quando uno straniero al suo arrivo sia affetto da una malattia contagiosa fra quelle comprese nel n. II dell'art. 3 della Legge sull'immigrazione, e domandi di sbarcare per concessione speciale del Governo, dando garanzia che si potrà curare a proprie spese e resterà isolato nel locale a ciò destinato, l'Ispettore trasmetterà per telegrafo la domanda al Ministero dell'Interno, esponendo il caso, dichiarando quale sia la cauzione che il passeggero offre, e quali il paese e lo stabilimento o la casa dove debba essere ricoverato, ed esponendo inoltre il proprio parere circa l'accoglimento o il rigetto della domanda.

Art. 15. — Quando sbarchino Messicani affetti da qualche malattia infettiva fra quelle comprese nel n. II dell'art. 3 della Legge sull'immi-

grazione e non vogliono essere ricoverati per l'isolamento e la cura nel Pospedale corrispondente, si procederà nel modo stabilito nell'articolo precedente.

Art. 16. — Qualora riuscisse a sbarcare uno straniero affetto da una fra le malattie indicate nel n. II dell'art. 3 della Legge sull'immigrazione o rispetto al quale esista qualcuno dei motivi di reiezione indicati nei nn. III a IX dello stesso articolo, appena l'Ispettore ne abbia notizia, sia per avviso datogliene da altra autorità, sia in qualsiasi altro modo, farà venire alla sua presenza lo straniero di cui si tratta e, dopo aver proceduto al suo interrogatorio e udito ciò che esso abbia da esporre, deciderà se debba essere rimbarcato, facendo risultare il tutto da succinto verbale.

Se la decisione fosse pel rimbarco, lo straniero di cui si tratta rimarrà sottoposto alla vigilanza della polizia, e, se l'Ispettore lo reputerà necessario, sarà detenuto mentre si provvede al suo rimbarco.

Della decisione che ordina il rimbarco dello straniero si darà avviso all'Impresa che lo ha trasportato nella Repubblica.

Nelle disposizioni di questo articolo è compreso il caso di un passeggero che sia stato ammesso come Messicano e che risulti invece essere straniero.

Art. 17. — Gli elenchi dei passeggeri che devono compilare e presentare i comandanti delle navi, si faranno, riguardo alla forma, secondo le regole seguenti:

I. Il titolo sarà: *Elenco dei passeggeri compilato secondo la disposizione del n. I dell'art. 12 della Legge sull'immigrazione, del 22 dicembre 1908.* — *Piroscafo che salpò dal porto di il . . . del mese di . . . del 19 . . . e si ancorò nel porto di il . . . del mese di . . . del 19 . . .*

II. La parte anteriore dell'elenco sarà divisa in tredici colonne, che avranno le seguenti denominazioni:

1. Numero d'ordine. - 2. Nome e cognome. - 3. Sesso. - 4. Età. - 5. Stato civile. - 6. Nazionalità. - 7. Razza. - 8. Ufficio od occupazione. - 9. Se sa leggere e scrivere. - 10. Ultima residenza all'estero. - 11. Porto d'imbarco all'estero. - 12. Luogo di destinazione finale nel Messico. - 13. Osservazioni.

III. La parte posteriore di ogni elenco conterrà le seguenti dichiarazioni, che saranno firmate rispettivamente dal comandante della nave o dall'ufficiale che ne fa le veci, e dal medico:

DICHIARAZIONE DEL COMANDANTE DELLA NAVE: *Io* (si dirà se chi firma la dichiarazione è il capitano, il padrone o il pilota della

nave, o un ufficiale subalterno eventualmente incaricato del comando) assicurando di dire la verità, faccio constare che ho esaminato personalmente tutti e ciascuno dei passeggeri nominati nella presente lista e che ho ordinato al medico di detto piroscalo, o al medico impiegato dai proprietari dello stesso, di esaminare ognuno dei detti passeggeri, e che, tanto per la mia ispezione personale, quanto per la visita medica, credo che per nessuno di detti passeggeri esistano le cause di reiezione enumerate nell'art. 3 della Legge sull'immigrazione del 22 dicembre 1908 e che nessuno di essi è affetto da malattie comprese fra quelle indicate nel detto articolo, a meno che nella stessa lista si sia fatto ciò constare espressamente, e che i dati su indicati sono veri ed esatti. (Firma).

DICHIARAZIONE DEL MEDICO: Io (dicasi se chi firma la dichiarazione è il medico di bordo della nave o è stato incaricato dai proprietari di visitare i passeggeri) assicurando di dire la verità, dichiaro: che ho . . . anni di pratica come medico chirurgo e che sono autorizzato ad esercitare la mia professione per che ho esaminato personalmente ciascuno dei passeggeri enumerati nel presente elenco e che, secondo la mia scienza e coscienza, per nessuno dei detti passeggeri esistono i motivi di reiezione determinati nell'art. 3 della Legge sull'immigrazione del 22 dicembre del 1908, e che nessuno di essi è affetto da malattie comprese fra quelle indicate in detto articolo, salvo che nello stesso elenco si sia fatto ciò constare espressamente.

(Firma).

IV. Nella parte posteriore, gli elenchi avranno pure le seguenti indicazioni:

Colonna 2: *Nome e cognome*. Scritti in tutte lettere.

Colonna 3: *Sesso*. Si usino solamente le lettere H (uomo) o M (donna).

Colonna 4: *Età*. Indicare gli anni compiuti. La colonna dei mesi è per i bambini minori di un anno.

Colonna 5: *Stato civile*. Si debbono usare le indicazioni di celibe o nubile, ammogliato, vedovo. I divorziati, secondo le leggi dei paesi nei quali il divorzio lascia la libertà alle persone di contrarre nuovo matrimonio, dovranno scriversi come divorziati. Questi dati s'indicheranno solo per gli uomini maggiori di 14 anni e per le donne maggiori di 12.

Colonna 6: *Nazionalità*. Quella che abbia il passeggero per nascita o per naturalizzazione.

Colonna 7: *Razza*. Bianca, nera, gialla, ecc.

Colonna 8: *Occupazione*. È necessario determinare in modo preciso l'occupazione delle persone che vengono nel paese, e quando il passeggero non dichiara una professione ben definita e risponda alla relativa domanda in termini vaghi, come giornaliero, negoziante, ecc., che non specificano la natura del lavoro nel quale è occupato, lo si aiuterà con altre domande affinché, se giornaliero, indichi se è bracciante, contadino, minatore, ecc.; se negoziante, dica se è industriale, commerciante all'ingrosso, venditore ambulante, ecc.

Colonna 9: *Se sa leggere e scrivere*. Sì o no. Per i bambini minori di 12 anni, che non sappiano leggere e scrivere, basterà una linea.

Colonna 10: *Ultima residenza all'estero*. Si segnino il luogo di provenienza e lo Stato a cui appartiene.

Colonna 11: *Porto d'imbarco all'estero*. Si segnino il porto d'imbarco e lo Stato a cui appartiene.

Colonna 12: *Luogo finale di destinazione nel Messico*. S'indichino il luogo della Repubblica Messicana dove l'immigrante intende stabilirsi, e lo Stato al quale appartiene.

Colonna 13: *Osservazioni*. Si annoti tutto ciò che si creda opportuno, specialmente le cause di reiezione specificate nell'art. 3 della Legge sull'immigrazione del 22 dicembre 1908.

V. Nella parte posteriore di ogni elenco sarà riportato il testo integrale dell'art. 3 della Legge sull'immigrazione.

VI. I titoli, le dichiarazioni e le spiegazioni di cui ai numeri precedenti, come pure le notizie relative ad ogni passeggero saranno scritte in spagnuolo; però le imprese che lo desiderino potranno scriverle anche in inglese od in francese.

VII. Ogni elenco avrà un numero d'ordine e non comprenderà più di trenta passeggeri.

Art. 18. — Gli elenchi di cui nell'articolo precedente saranno compilati e presentati dal comandante della nave in due copie esattamente eguali.

Art. 19. — In ogni porto saranno visitati i passeggeri che debbono sbarcarvi, e se la nave avesse a bordo passeggeri destinati ad un altro porto messicano, la visita sarà fatta nel porto nel quale debbono sbarcare.

Per conseguenza, la visita avrà sempre luogo nel porto di sbarco, anche quando la nave abbia fatto scalo in qualche altro porto messicano.

Art. 20. — I passeggeri che arrivano in un porto essendosi imbarcati in un altro porto messicano, non sono soggetti a visita o a condizione alcuna, ad eccezione delle norme di polizia sanitaria, qualora possano essere loro applicate, perchè detti passeggeri non debbono essere considerati come immigranti.

Art. 21. — Gli Ispettori invieranno un esemplare dell'elenco dei passeggeri sbarcati in ogni quindicina, il primo giorno utile della quindicina seguente (di regola nei giorni 16 e 1 del mese), accompagnato da un atto nel quale dovranno indicare il numero delle liste inviate e se s'invisano insieme coll'atto o in pacco separato, annotando in quest'ultimo caso sul pacco il numero e la data del relativo atto.

Gli altri esemplari si conserveranno per ordine cronologico e in modo da rendere agevole la loro ricerca nell'archivio dell'Ispettorato dell'immigrazione, fino a quando il Ministero dell'Interno autorizzi la loro distruzione.

Quando durante una quindicina non vi fosse stato arrivo di passeggeri, l'Ispettore ne darà avviso a detto Ministero il primo giorno utile della quindicina seguente, per mezzo di apposito atto.

Art. 22. — Quando gli Ispettori lo reputino necessario per far osservare le loro decisioni, ne daranno notizia ai Comandanti di porto, chiedendo la loro assistenza per far eseguire ciò che avessero ordinato.

CAPITOLO II.

Dello sbarco degli immigranti operai.

Art. 23. — Le Imprese di navigazione, le cui navi siano destinate esclusivamente al trasporto d'immigranti operai o che ordinariamente trasportino più di dieci di essi in ogni viaggio e che perciò siano soggette all'art. 22 della Legge sull'immigrazione, dovranno informare l'Ispettore di ogni porto dove trasportano immigranti operai, di quali stazioni dispongono per l'isolamento dei medesimi e per l'assistenza di quelli ammalati, e quale ne sia la capacità. Dovranno anche opportunamente dichiarare all'Ispettore chi siano i rappresentanti dell'Impresa nella città di Messico, e nel porto o nei porti di scalo delle sue navi, secondo quanto è stabilito nel n. VI dell'art. 22 della Legge.

L'Ispettore comunicherà al Ministero dell'Interno gli avvisi e le informazioni che gli perverranno dalle Imprese, dichiarando se creda o no che le disposizioni della legge siano osservate in modo soddisfacente.

Art. 24. — Prima di procedere alla costruzione o all'adattamento delle stazioni destinate all'isolamento e all'osservazione degli immigranti e all'assistenza degli ammalati, le Imprese presenteranno all'Ispettore dell'immigrazione i piani e i progetti di detti stabilimenti, allo scopo di far sì che, previo il parere del Consiglio Superiore di Sanità e quello dell'Ispettore, il Ministero dell'Interno possa decidere circa l'approvazione del progetto di costruzione o di adattamento, o determinare quali siano le modificazioni da introdurvi.

Art. 25. — Le Imprese indicheranno direttamente al Ministero dell'Interno chi sia il loro rappresentante nella città di Messico e dimostreranno di avergli conferito le facoltà necessarie per trattare le vertenze che sorgessero e di averlo autorizzato ad assumere le responsabilità nelle quali cadesse l'Impresa.

Art. 26. — Affinchè si possa determinare l'ammontare della cauzione indicata nel n. VII dell'art. 22 della Legge sull'immigrazione allo scopo di garantire l'adempimento degli obblighi che impone loro detta legge, le Imprese si rivolgeranno direttamente al Ministero dell'Interno, informandolo circa le operazioni che stiano facendo o che si propongano di fare, specificando il numero dei porti che devono toccare le loro navi, il numero di queste, se siano proprie o noleggiate, la loro capacità, i porti esteri dai quali debbano trasportare immigranti, la razza e nazionalità di questi, come pure l'occupazione alla quale si debbono dedicare.

In base a queste spiegazioni e agli altri dati che si abbiano, il Ministero stabilirà quale debba essere la cauzione da prestare, e quale l'ammontare di essa.

Art. 27. — La visita degli immigranti operai si farà generalmente nei modi preveduti nel capitolo precedente, tenuto conto delle modificazioni indicate negli articoli seguenti.

Art. 28. — Quando sia terminata la visita sanitaria della nave e dichiarato che può essere ammessa a libera pratica, l'Ispettore dovrà accertare se la nave sia dotata degli apparecchi ed utensili necessari per eseguire le disinfezioni in modo da assicurare la distruzione dei germi patogeni, e se vi sia medico a bordo. Qualora constati l'esistenza di ambedue questi requisiti, procederà alla revisione degli elenchi ed alle operazioni ulteriori.

Se non vi fossero gli apparecchi ed utensili necessari per la disinfezione, o non vi fosse medico a bordo, ne darà avviso al Ministero dell'Interno, ove si tratti del primo viaggio della nave. Qualora non fosse ancora decorso il termine stabilito dal Ministero dell'Interno, a norma dell'art. 23 della Legge sull'immigrazione, per dotare la nave di apparecchi di disinfezione e per mettere il medico a bordo, non sarà preso nessun provvedimento; ma, se l'Impresa fosse stata già avvertita di prendere i detti provvedimenti e fosse trascorso il termine fissato, la nave non sarà ammessa e le si darà ordine di prendere immediatamente il largo con tutti i passeggeri.

Art. 29. — Per l'osservanza delle disposizioni di cui nell'art. 24 della Legge sull'immigrazione, l'Ispettore prenderà immediatamente i provvedimenti necessari; però, se l'Impresa non intendesse accettare qualcuno di questi provvedimenti, potrà reclamare al Ministero dell'Interno, pel tra-

mite dell'Ispettore, che, a spese dell'Impresa, trasmetterà il reclamo per telegrafo, aggiungendo le considerazioni che stimerà convenienti.

Art. 30. — Gli immigranti operai potranno essere assoggettati ad un periodo di osservazione fino a dieci giorni, quando fra di essi vi fosse qualche persona affetta o sospetta di essere affetta da malattia contagiosa o vi fosse stata durante la traversata, e, in generale, in ogni altro caso in cui ciò sia ordinato dal Ministero dell'Interno.

A tale scopo, ove l'Ispettore non abbia ricevuto speciali istruzioni previamente comunicategli per ordinare la visita degli immigranti e stimi opportuno procedere ad essa, ne informerà per telegrafo il Ministero dell'Interno, dandogli particolareggiate notizie in proposito. Finchè non giunga la risposta del Ministero, gli immigranti resteranno provvisoriamente in osservazione.

Art. 31. — Le Compagnie di navigazione dovranno avvisare il Ministero dell'Interno almeno otto giorni prima della data nella quale dovranno sicuramente o probabilmente arrivare in qualche porto messicano navi che trasportano esclusivamente immigranti operai o almeno cento di essi.

In mancanza di questo avviso dato a tempo debito, la nave sarà trattata finchè non giunga al porto il personale che si stimi opportuno d'inviare per la visita degli immigranti.

Art. 32. — Ogni volta che giunga una nave che trasporta esclusivamente immigranti operai o più di cento di essi, l'Ispettore dell'immigrazione ne darà notizia per telegrafo al Ministero dell'Interno, informandolo del numero degli immigranti, della loro nazionalità e razza, dello stato sanitario della nave, e di tutto ciò che reputi opportuno.

Art. 33. — Gli elenchi riguardanti gli immigranti operai saranno inviati al Ministero dell'Interno non il primo giorno feriale della quindicina seguente, come dispone l'art. 21, ma lo stesso giorno in cui terminerà la visita degli immigranti, o al più tardi il giorno successivo.

Art. 34. — I Delegati sanitari dei porti vigileranno affinchè le stazioni sanitarie delle Compagnie di navigazione si trovino in buono stato di sicurezza e di servizio, come pure affinchè il loro personale sia competente e sia in grado di adempiere in modo soddisfacente alle sue funzioni.

Ogni mese i Delegati invieranno una relazione al Ministero dell'Interno sullo stato nel quale si trovano dette stazioni, senza per altro omettere durante il mese di dare avviso di qualsiasi avvenimento d'importanza.

Dell'entrata dei passeggeri per via di terra.

Art. 35. — Ogni passeggero che giunga nella Repubblica attraverso le frontiere di terra dagli Stati Uniti del Nord, dal Guatemala o dall'Honduras Britannico, dovrà essere visitato nei modi prescritti dalla Legge sull'immigrazione e dal presente Regolamento.

Sono eccettuati da questa disposizione:

1° le persone residenti nei paesi stranieri di confine che si recano nei paesi di confine messicani, col proposito di non rimanervi più di venticinque ore;

2° i cocchieri, camerieri, postiglioni, macchinisti, conduttori ed altri individui del personale di servizio dei treni e veicoli nei quali giungano i passeggeri nella Repubblica, purchè questi individui non restino nel paese, ma ritornino all'estero con i veicoli al servizio dei quali sono addetti;

3° gli individui che provengano da qualche luogo della Repubblica e giungano in altro luogo della medesima, anche se abbiano traversato un territorio straniero, purchè la loro permanenza in detto territorio sia stata di semplice transito per giungere nel territorio messicano.

Art. 36. — L'identificazione dei passeggeri arrivati per ferrovia si farà secondo le norme contenute nell'art. 2 e nel n. I dell'art. 34 della Legge sull'immigrazione, e comincerà immediatamente dopo l'arrivo del treno, procurando che abbia termine nel tempo in cui il treno resta fermo per le operazioni del controllo doganale o per le esigenze del servizio ferroviario, e non sarà trattenuto, eccettuato il caso di assoluta necessità, oltre il tempo indicato nell'orario corrispondente. Se l'identificazione e la raccolta delle notizie di cui nel n. I dell'art. 12 e nel n. II dell'art. 34 della Legge non fossero terminati all'ora fissata per la partenza del treno, se ne permetterà la partenza e si farà salire sul treno un agente che continui a raccogliere le notizie che ancora manchino e a compiere le operazioni necessarie, fino a qualche stazione successiva.

Art. 37. — Quando, essendo già il treno nell'interno del paese, l'agente incaricato, secondo l'ultima parte dell'articolo precedente, d'ispezionare i passeggeri, scopra che per qualcuno di questi esiste qualche causa di esclusione, indagherà quale sia il luogo a cui è diretto e per telegrafo ne darà immediatamente avviso all'Ispettore da cui dipende, e al Ministero dell'Interno, indicando il nome del passeggero, la sua nazionalità, i connotati necessari per la sua identificazione e il luogo a cui è diretto. Il Ministero dell'Interno prenderà i provvedimenti che stimerà opportuni per assicurare l'esecuzione della legge.

Art. 38. — Per facilitare la ricerca delle notizie che deve fornire ogni passeggero, vi saranno delle schede stampate coi rispettivi questionari redatti in spagnolo, francese o inglese, e a ciascun passeggero sarà data la scheda scritta nella lingua da lui indicata. Quando un passeggero non intendesse nè lo spagnolo, nè l'inglese, nè il francese, nè altra lingua conosciuta dall'Ispettore o dai suoi agenti, si cercherà nel treno un interprete, e, se non si riuscisse con questo mezzo ad intendersi col passeggero, questi sarà provvisoriamente escluso, con riserva di provvedere definitivamente circa la sua ammissione quando potrà riempire la sua scheda e fornire le notizie richiestegli.

Art. 39. — Le schede in cui debbono scriversi le notizie fornite dai passeggeri saranno, quanto alla forma, eguali al seguente modello:

Luogo di arrivo
 Data dell'arrivo
 Ferrovia, veicolo o mezzo di trasporto

Questionario

1. Nome e cognome
 2. Sesso
 3. Età
 4. Stato civile
 5. Nazionalità
 6. Razza
 7. Professione od occupazione.
 8. Grado d'istruzione { Sa leggere
 Sa scrivere
 9. Ultima residenza all'estero.
 10. Luogo di provenienza dall'estero.
 11. Luogo di destinazione finale nel Messico.

A tergo sarà scritto quanto segue:

Luogo di arrivo. - Indicare il luogo dove è arrivato il passeggero.

Data dell'arrivo. - Indicare il giorno, mese ed anno dell'arrivo del passeggero.

Ferrovia, veicolo o mezzo di trasporto. - Scrivere il nome della ferrovia, tranvia, ecc., aggiungendo anche "a cavallo," o "a piedi," per coloro che son giunti in tal modo:

1. Nome e cognome. - Si scrive in tutte lettere.

2. Sesso. - Si usino solamente le lettere H (uomo) e M (donna).

3. Età. - Indicare gli anni compiuti. I mesi si segneranno soltanto per i bambini inferiori ad un anno.

4. Stato civile. - Si devono usare le designazioni "celibe, ammogliato, vedovo". I divorziati secondo le leggi dei paesi nei quali il divorzio lascia libertà di contrarre un nuovo matrimonio, dovranno iscriversi come divorziati. Questi dati si chiederanno solo per gli uomini di oltre 14 anni e per le donne di oltre 12.

5. Nazionalità. - Quella che il passeggero ha per nascita o per naturalizzazione.

6. Razza. - Bianca, nera, gialla, ecc.

7. Professione od occupazione. - È di grande interesse che sia chiaramente specificata l'occupazione delle persone che giungono nel paese. Quando il passeggero non dichiara una professione ben determinata e alla relativa domanda risponda in termini vaghi, come giornaliero, negoziante, ecc., che non precisino la specie del lavoro a cui attende, si dovrà aiutarlo con altre domande perchè, ove sia giornaliero, indichi se è bracciante, contadino, minatore, ecc., e, ove sia negoziante, dica se è industriale, commerciante all'ingrosso, venditore ambulante, ecc.

8. Grado d'istruzione: Saper leggere e scrivere. Sì o no. Per i bambini minori di 12 anni basterà una lineetta.

9. Ultima residenza all'estero. - Si segnino il luogo ed anche lo Stato.

10. Luogo di provenienza dall'estero. - Si segnino il luogo da dove partì il passeggero, ed anche lo Stato a cui appartiene.

11. Luogo di destinazione finale nel Messico. - S'indichi il luogo della Repubblica dove intende fissare la propria residenza.

Art. 40. — Ogni passeggero in arrivo, compresi i bambini lattanti, sarà esaminato personalmente, completando la rispettiva scheda. Quando si tratti di bambini che non possano rispondere direttamente, le notizie saranno fornite dai genitori o dalle persone che li accompagnano.

Art. 41. — Gli Ispettori faranno ogni giorno, in moduli uguali a quelli usati per gli originali, copia delle schede corrispondenti ai passeggeri che siano giunti e le risconterreranno debitamente per correggere subito gli errori che siano occorsi.

Le copie relative ad ogni quindicina saranno trasmesse al Ministero dell'Interno il primo giorno utile della quindicina seguente (di regola nei giorni 16 e 1 del mese), accompagnate da una nota in cui sia indicato il numero delle schede inviate e se vengano trasmesse insieme all'atto o in pacco separato, indicando in tal caso, all'esterno del pacco, il numero e la data della relativa nota.

Gli originali si conserveranno per ordine cronologico e in modo da rendere agevole la loro consultazione nell'Archivio dell'Ispettorato dell'Immigrazione, finchè il Ministero dell'Interno ne autorizzi la distruzione.

Qualora durante la quindicina non sia giunto nessun passeggero, l'Ispettore darà avviso di ciò al Ministero dell'Interno il primo giorno utile della quindicina seguente, per mezzo di una nota.

Art. 42. — Il passeggero che per qualsiasi causa rifiuti di dare le notizie volute dalla legge o coloro che le diano scientemente false, saranno provvisoriamente esclusi; ma potranno in seguito essere ammessi, se forniscano o rettifichino le dette notizie, e da esse apparisca che possono essere ammessi.

Art. 43. — In ciascuno dei paesi di frontiera il rispettivo Ispettore dell'immigrazione determinerà i luoghi per dove possono entrare i passeggeri che non giungono per ferrovia e le ore nelle quali la loro entrata può aver luogo, in conformità delle seguenti norme:

I. Si cercherà di non ritardare nè intralciare il traffico sulla frontiera, se non in quanto è indispensabile per assicurare la vigilanza;

II. Tutti i luoghi dove vi siano ponti destinati al traffico internazionale, o per dove passino vie carreggiabili destinate a detto traffico saranno designati dall'Ispettore, a meno che non vi siano speciali e gravi motivi in contrario;

III. Gli Ispettori comunicheranno tutte le determinazioni che prenderanno a norma di questo articolo al Ministero dell'Interno, il quale potrà in qualunque tempo modificarle o revocarle.

Art. 44. — Durante le ore nelle quali sia autorizzata l'entrata dei passeggeri vi sarà, nei luoghi designati per controllarla, qualche agente che vigili, e qualora vi sia qualche passeggero che non si proponga di uscire di nuovo dal territorio nazionale prima delle ventiquattro ore, lo presenterà all'Ispettore dell'immigrazione allo scopo di assoggettarlo all'identificazione legale e di raccogliere le notizie stabilite dalla legge.

Art. 45. — In tutti i luoghi destinati all'entrata dei passeggeri saranno messi avvisi o segnali che lo indichino chiaramente, e tanto in questi luoghi come in tutti quelli posti sulla linea di frontiera, ove si stimerà opportuno, saranno messi avvisi indicanti che non è permessa l'entrata dei passeggeri provenienti dall'estero se non nelle ore e per i luoghi autorizzati, e che, per conseguenza, chiunque entri in ore o per luoghi non autorizzati sarà soggetto alle pene stabilite dalla legge.

Ai confini con gli Stati Uniti e con l'Honduras Britannico, gli avvisi saranno redatti in inglese e in spagnuolo.

Art. 46. — Nel caso di entrata in ore o per luoghi non autorizzati, l'Ispettore dell'immigrazione tratterà i responsabili e li porrà immediatamente a disposizione del rispettivo giudice, affinchè siano loro inflitte le pene stabilite dalla legge.

Art. 47. — Gli Ispettori dell'immigrazione, tanto personalmente, come per mezzo degli agenti ausiliari o della polizia locale, procureranno di vigilare i passeggeri che, essendo entrati come viaggiatori per diporto e col proposito di uscire immediatamente dal territorio nazionale, vi rimangono; e quando si accertasse che esiste, rispetto al passeggero, qualcuna delle cause di esclusione determinate dalla legge, si procederà in conformità di ciò che stabilisce l'art. 7 della legge stessa.

Art. 48. — Gli Ispettori dell'immigrazione e i loro agenti cercheranno in ogni caso di operare d'accordo con gli impiegati del servizio doganale, allo scopo di non intralciare le loro operazioni, e, quando lo credano necessario, richiederanno la loro assistenza per meglio disimpegnare le attribuzioni assegnate loro dalla Legge sull'immigrazione e dal presente Regolamento.

CAPITOLO IV.

Dell'esercizio della giurisdizione amministrativa in materia d'immigrazione. Degli Ispettori e dei Consigli dell'immigrazione.

Art. 49. — Oltre gli Ispettori dell'immigrazione e i loro agenti ausiliari che saranno destinati a risiedere in luoghi determinati, potranno essere nominati Ispettori ed agenti che non abbiano residenza fissa, ma che disimpegnino le loro funzioni nel luogo dove siano destinati nei singoli casi dal Ministero dell'Interno.

Gli Ispettori, quando il Ministero ritenga che l'opera loro non sia necessaria per i servizi attinenti direttamente all'immigrazione, saranno incaricati dell'ispezione delle delegazioni sanitarie e degli stabilimenti da esse dipendenti, quali le stazioni sanitarie, i lazzeretti e le stufe di disinfezione, ed anche delle loro imbarcazioni e delle altre dipendenze. Queste funzioni saranno disimpegnate solo per ordine espresso e speciale del Ministero dell'Interno.

Art. 50. — Nei luoghi dove non risiedesse un Ispettore dell'immigrazione, il Delegato sanitario disimpegnerà le funzioni corrispondenti.

Art. 51. — Nei paesi di frontiera gli agenti sanitari disimpegneranno, in materia d'immigrazione, le stesse funzioni che la Legge e questo Regolamento assegnano ai delegati sanitari dei porti.

Art. 52. — Dove non vi fosse un Delegato sanitario dipendente direttamente dal Consiglio superiore di sanità, disimpegneranno le sue funzioni, e per conseguenza anche quelle degli Ispettori dell'immigrazione, gli amministratori delle dogane marittime o di frontiera, o i capi superiori delle sezioni doganali.

Art. 53. — Appena si presenti in un luogo per disimpegnare le sue funzioni un Ispettore dell'immigrazione o un Delegato sanitario, dovrà darne avviso all'amministratore della dogana o al capo della sezione doganale, secondo i casi, perchè questi cessi di funzionare come Ispettore, gli comunichi le informazioni che siano pervenute, e gli dia la consegna delle pratiche in corso.

Art. 54. — È dovere degli Ispettori dell'immigrazione, dei funzionari che ne facciano le veci, e degli agenti ausiliari:

I. evitare ai passeggeri qualsiasi molestia che non sia necessaria per l'esecuzione della Legge sull'immigrazione, di questo Regolamento e delle altre disposizioni che fossero prese;

II. trattare con cortesia i passeggeri, astenendosi da qualunque sgarbatezza o inurbanità, specialmente con le persone di sesso femminile, e fare le loro indagini con la debita educazione e moderazione per non offendere alcuno.

* Art. 55. — Chiunque creda di avere motivi di reclamo contro gli Ispettori dell'immigrazione o i loro agenti ausiliari, potrà ricorrere direttamente al Ministero dell'Interno, esponendo i fatti, o ciò potrà fare per il tramite degli stessi Ispettori, che, sotto pena della sospensione dalle loro funzioni fino a un mese, e della destituzione, in caso di recidiva, dovranno immediatamente dar corso ai reclami, dando spiegazioni sul loro contenuto.

Art. 56. — Nel caso in cui l'Ispettore o i suoi agenti siano disobbediti od offesi da qualche passeggero, o questi opponga loro degli ostacoli che costituiscano delitto o contravvenzione, o per qualsiasi altro motivo sia necessario l'intervento dell'autorità, chiederanno subito l'assistenza della polizia locale, dirigendosi ad essa verbalmente, e facendo conoscere la loro qualità di funzionari federali.

Art. 57. — Le decisioni degli Ispettori circa l'ammissione, l'esclusione o l'espulsione possono essere impugnate dallo stesso immigrante, dal comandante o consegnatario della nave, dal rappresentante dell'impresa che abbia trasportato l'immigrante o dal delegato sanitario.

Il reclamo o domanda di revisione sarà redatto per iscritto, firmato dal reclamante, e presentato ad uno qualsiasi dei membri del Consiglio dell'immigrazione, lo stesso giorno nel quale sia stata presa la decisione, contro cui si reclama, o entro i due giorni successivi.

Art. 58. — In ogni porto o luogo di frontiera autorizzato per l'entrata dei passeggeri, sarà istituito un Consiglio dell'immigrazione, a' termini del n. III dell'art. 36 della Legge sull'immigrazione.

Quando il Delegato sanitario o l'impiegato che ne faccia le veci funga da Ispettore dell'immigrazione, non entrerà a far parte del Consi-

glio, e questo sarà composto dei funzionari che saranno all'uopo designati dal Ministero dell'Interno.

Il Delegato sanitario o l'impiegato che faccia le sue veci, nei porti, e gli agenti sanitari, gli amministratori della dogana o i capi sezione doganali, nei paesi di frontiera, informeranno il Ministero dell'Interno dell'insediamento dei rispettivi Consigli e di qualsiasi modificazione fosse per avvenire in essi.

Art. 59. — I Consigli sceglieranno, fra i loro membri, un Presidente e un segretario, che disimpegneranno le funzioni ordinarie corrispondenti a queste cariche.

Art. 60. — I Consigli seguiranno, nei casi sottoposti al loro esame, una procedura breve e sommaria, limitandosi ai seguenti procedimenti: reclamo o domanda di revisione dell'atto, che sarà formulata in iscritto e firmata dal reclamante; audizione verbale, entro le ventiquattro ore successive alla presentazione del reclamo o della domanda di revisione, del reclamante e del funzionario che avesse preso la decisione, i quali saranno all'uopo citati con l'indicazione del luogo e dell'ora.

Il Consiglio pronuncerà la sua decisione immediatamente dopo terminata l'audizione della persona o delle persone presentatesi, ovvero dopo trascorsa l'ora fissata, se nessuno si fosse presentato, a meno che non fosse necessario fare qualche indagine, nel qual caso il Consiglio avrà quarantotto ore di tempo per fare le ricerche che stimi opportune a norma dell'art. 64.

Art. 61. — Dei procedimenti seguiti davanti ai Consigli sarà redatto verbale, nel quale succintamente si faranno constare i fatti e le decisioni prese, con firma di tutti i membri del Consiglio.

Sarà inviata al Ministero dell'Interno una copia dell'incartamento contenente il reclamo o domanda di revisione e il verbale del procedimento seguito davanti al Consiglio.

Art. 62. — Gli Ispettori, e, secondo i casi, i Consigli dell'immigrazione comunicheranno col Ministero dell'Interno per mezzo di lettere; comunicheranno per telegrafo, ogni qualvolta lo ritenessero necessario per la natura dell'affare, o per qualche motivo speciale, o quando per lo meno fosse opportuno pel buon andamento del servizio.

Tutti i telegrammi che s'inverranno saranno confermati con lettera ufficiale lo stesso giorno in cui saranno spediti, o, al più tardi, il giorno successivo.

CAPITOLO V.

Disposizioni generali.

Art. 63. — Salvo disposizione speciale in contrario, gli Ispettori dell'immigrazione valuteranno le prove che abbiano dei fatti che debbono

prendere in considerazione nelle loro decisioni, secondo che la coscienza loro detti, e non sarà necessario che le dette prove abbiano tutti i requisiti di prove giuridiche, essendo sufficienti le asserzioni di persone onorevoli e degne di fede, i documenti o le carte che il passeggero porti con sè, come passaporti, lettere, cambiali, od anche semplici presunzioni.

Art. 64. — Gli Ispettori, quando lo stimino opportuno, potranno chiedere d'ufficio le notizie od informazioni che credano necessarie per accertare i fatti, e a tal uopo potranno rivolgersi a qualsiasi autorità, per lettera, e, nei casi urgenti, per telegrafo.

Art. 65. — Quando si tratti di stranieri che asseriscano di avere risieduto nella Repubblica per più di tre anni e desiderino tornarvi, senza che siano stati assenti per oltre un anno, ed esista a loro riguardo qualcuno dei motivi d'esclusione degli stranieri indicati dalla legge, si esigerà da essi che provino le loro asserzioni mediante un certificato rilasciato dalla prima autorità politica del luogo nel quale dicano di avere avuto la loro ultima residenza nella Repubblica. Qualora non presentino subito il detto certificato e a giudizio dell'Ispettore non vi sia pericolo di fuga o sparizione, sarà loro permesso di entrare nella Repubblica e di rimanere provvisoriamente nel paese di entrata, finchè giunga il certificato accennato in precedenza.

Art. 66. — La visita dei passeggeri che arrivano nel territorio nazionale sarà fatta, in ogni caso, almeno da un medico.

Art. 67. — Quando l'Ispettore dell'immigrazione o la persona che ne faccia le veci non sia medico, procederà alla visita insieme al Delegato o all'agente sanitario del luogo, affinchè questi accerti se i passeggeri siano affetti da qualche malattia che secondo la legge è causa di esclusione, o se esista a loro riguardo qualche altro motivo di esclusione, per accertare il quale siano necessarie cognizioni di medicina.

Art. 68. — Dove non vi fosse delegato o agente sanitario facoltativo, si ricorrerà all'opera di qualche medico privato, previo accordo inteso a determinare la sua retribuzione, dandone avviso al Ministero dell'Interno.

Art. 69. — Se non vi fosse medico nel luogo, e si trattasse di passeggeri giunti con nave avente medico a bordo, questi presterà la sua assistenza all'Ispettore dell'immigrazione per la visita dei passeggeri.

Se non si tratti di un porto o la nave che ha trasportato i passeggeri non abbia medico a bordo, lo stesso Ispettore procederà anche alla visita medica, secondo la sua scienza e coscienza.

Art. 70. — La cauzione che, secondo l'art. 4 della Legge sull'immigrazione, debbono depositare gli stranieri compresi nei n. II, III e IV dell'art. 3 della stessa Legge, sarà una qualsiasi delle seguenti:

che acquistassero terreni per coltivarli o per stabilirvi colonie agricole, a condizione che nelle aziende fosse occupato un numero di Messicani non inferiore alla terza parte del totale degli agricoltori o coloni.

Con tali decreti non si provvedeva, però, nè al mantenimento del colono durante l'anno o gli anni in cui i lavori agricoli non dessero ancora frutto, nè all'acquisto del bestiame e degli strumenti indispensabili.

In seguito il Governo messicano, proponendosi di richiamare più efficacemente l'immigrazione europea verso i suoi porti, promulgò la legge 15 dicembre 1883, n. 354, la quale abrogava ogni legge anteriore sulla colonizzazione (1).

La recente legge del 22 dicembre 1908, riprodotta qui appresso nella sua traduzione italiana, riguarda esclusivamente la materia dell'immigrazione. Con essa il Governo messicano intese

(1) Le principali disposizioni di quella legge sono le seguenti: il Governo messicano è autorizzato a disporre di tutti i terreni incolti di proprietà demaniale, concedendone parte alle colonie e vendendone l'altra parte. Le condizioni per la concessione dei terreni, sia agli stranieri, sia agli indigeni che si stabilissero su di essi, sono: *a*) vendita a modici prezzi ed a lunghi termini, decorribili dopo due anni dal primo arrivo dei coloni sul luogo; *b*) cessione a titolo gratuito di terreni non superanti i cento ettari, ai coloni che provino di averli lavorati durante 5 anni; *c*) obbligo pel colono di cominciare, entro sei mesi dalla consegna, la coltivazione del terreno.

I coloni godranno per dieci anni dell'esenzione dal servizio militare; l'esenzione da ogni contributo, eccettuati quelli inunicipali; l'esenzione dai diritti d'importazione per gli utensili destinati per le colonie, ecc.

È pure concesso ai privati di destinare i loro terreni alla colonizzazione, alle condizioni e facilitazioni stabilite dal potere esecutivo.

Il Governo inoltre è autorizzato a concedere determinate facilitazioni a Compagnie di colonizzazione.

La concessione dei terreni nazionali venne però sospesa con ordinanza del Presidente della Repubblica, in data 27 luglio 1909, finchè non siano rettificati i rilievi fatti e determinati i terreni che dovranno essere riservati per rimboscamenti.

I. Deposito di denaro in contante, che si farà presso la dogana o sezione doganale del luogo, nella misura che sarà stabilita caso per caso e che non sarà inferiore a duecento *pesos* nè superiore a cinquemila;

II. Garanzia pura e semplice per la somma che sarà stabilita caso per caso e che non sarà inferiore a duecento nè superiore a cinquemila *pesos*, che sia prestata da persona di nota solvibilità e probità, la cui idoneità sia riconosciuta tanto dall'Ispettore dell'immigrazione quanto dall'amministratore della dogana o solo da quest'ultimo, qualora disimpegnasse anche le funzioni di Ispettore. Nei luoghi di frontiera dove non vi è che una sezione doganale, l'idoneità sarà riconosciuta dal capo della sezione doganale; però, prima che tale riconoscimento produca i suoi effetti, dovrà essere approvato dall'amministratore della dogana da cui dipende la sezione. Nella garanzia si rinuncerà a tutti i benefici legali, essendo sufficiente che si costituisca per atto privato.

Art. 71. — La cauzione che devono prestare le Compagnie di navigazione, secondo il n. VII dell'art. 22 della Legge sull'immigrazione, consisterà nel deposito, fatto presso la Tesoreria Generale della Federazione o presso un altro ufficio o stabilimento designato dal Ministero dell'Interno, di una somma che sarà fissata dallo stesso Ministero, oppure in una garanzia fatta da un istituto di credito a ciò autorizzato dal Governo, e nella quale si dichiara di rinunciare a tutti i benefici legali.

Art. 72. — Quando, secondo l'art. 5 della Legge sull'immigrazione, si domandi il permesso per l'entrata della moglie, di uno dei genitori o di un figlio minorenni da uno straniero che avesse stabilito la sua residenza nella Repubblica e dichiarato nella forma voluta dalla legge la sua intenzione di naturalizzarsi messicano, e la moglie, il genitore o il figlio minorenni siano ammalati, la domanda sarà fatta al Ministero dell'Interno, direttamente, o anche pel tramite dell'Ispettore dell'immigrazione del porto o luogo dove sia arrivata o debba arrivare la persona della cui entrata si tratti; in quest'ultimo caso, l'Ispettore trasmetterà subito la domanda al Ministero, emettendo il suo parere su di essa ed esponendo quali siano le condizioni da imporre, secondo la sua opinione, alla persona di cui si tratta.

Fintanto che il Ministero dell'Interno non abbia deciso in merito, detta persona, se fosse giunta, resterà nel luogo di entrata, sempre che l'Ispettore lo permetta, non essendovi, a suo giudizio, probabilità che fugga o sparisca.

Decreto 25 febbraio 1909, che designa le località di frontiera autorizzate all'entrata degli stranieri nella Repubblica Messicana e i porti autorizzati allo sbarco di immigranti lavoratori in numero maggiore di dieci.

Art. 1. — Sono designati quali luoghi di frontiera autorizzati per l'entrata di passeggeri nella Repubblica, oltre quelli abilitati al commercio internazionale, anche gli altri dove siano state istituite o s'istituiranno in seguito sezioni doganali, finchè queste sezioni sussistono.

Art. 2. — Per l'entrata degli immigranti operai, quando giungano in numero maggiore di dieci sulla stessa nave, sono autorizzati i porti di Tampico, Tam., e Veracruz, Ver., nel Golfo del Messico, e quelli di Guaymas, Son., Manzanillo, Col., Mazatlan, Sin., e Salina Cruz, Oax., sull'Oceano Pacifico.

Guatemala.

Il 30 aprile 1909 venne emanata nel Guatemala una nuova legge sull'immigrazione, della quale diamo qui appresso il testo, tradotto in italiano. Essa abroga la precedente legge del 25 gennaio 1896, di cui pure fu pubblicata la traduzione nel *Bollettino dell'emigrazione*, n. 19, anno 1905.

La nuova legge, suggerita dal desiderio del Governo guatemalese di popolare (ora che è terminata la ferrovia del Nord che unisce la capitale della Repubblica ed il sistema ferroviario del Pacifico alla costa dell'Atlantico) i terreni ancora incolti, è divisa in tre capitoli: il primo considera chi è immigrante, il secondo definisce l'azione delle Giunte dell'immigrazione, il terzo quella dei Consoli della Repubblica all'estero, nella qualità di agenti dell'immigrazione. Le principali disposizioni della legge sono le seguenti:

È proibita l'entrata degli individui di razza mongolica, dei colpevoli di gravi delitti comuni, di coloro che non sono di buona condotta morale, che non godono buona salute, dei maggiori di sessanta anni, purchè non siano ascendenti di individui già stabiliti nella Repubblica o vengano come capi di famiglia;

gli immigranti potranno conservare la propria nazionalità o farsi cittadini guatemalesi conforme alla Costituzione; però in nessun caso potranno ricorrere alla via diplomatica per la interpretazione e risoluzione dei loro contratti d'arruolamento;

saranno accordati agli immigranti, che avranno mantenuto buona condotta, lotti di terreno di 45 ettari, alla condizione che si obblighino di coltivarne entro 4 anni la terza parte. Adempita questa condizione, il Governo della Repubblica rilascerà loro un titolo di proprietà definitivo;

viene stabilita nella capitale della Repubblica una Giunta dell'Immigrazione composta di cinque membri, e, nel caso che il Governo arruolasse direttamente immigranti o coloni, è data facoltà ad esso di nominare all'estero agenti speciali, oppure di delegare a persone o imprese private le necessarie operazioni d'immigrazione;

è fatto obbligo ai Consoli del Guatemala di fare un'attiva propaganda in favore della Repubblica e sono loro accordate speciali facoltà per la visita delle navi adibite al trasporto degli emigranti e per i contratti da stipularsi con questi.

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 13 novembre 1909 fu imposto agli stranieri che giungono dall'estero nella capitale l'obbligo di presentarsi alla locale Direzione di polizia muniti dei documenti che giustificano la loro entrata.

Legge 30 aprile 1909, sull'immigrazione nella Repubblica del Guatemala.

CAPITOLO I.

Immigranti: loro diritti e doveri.

Art. 1. — È considerato immigrante, agli effetti della presente legge, ogni straniero, bracciante, industriale, artigiano, agricoltore o professionista che, comprovando la sua moralità e le sue attitudini, arrivi nel territorio della Repubblica per stabilirvisi.

Art. 2. — Gli immigranti si dividono in tre classi:

1. quelli che arrivano senza contratto, in cerca di collocamento nel paese;
2. quelli arruolati da imprese o da privati;
3. quelli arruolati per conto del Governo della Repubblica.

Art. 3. — Gli immigranti arruolati in seguito a contratto per conto del Governo, di imprese o di privati, sono tenuti all'adempimento dei rispettivi contratti, tranne in ciò che contrasti colla moralità, coi buoni costumi e con le leggi della Repubblica.

Art. 4. — Non saranno accettati come immigranti gli individui di razza mongolica, i rei di gravi delitti comuni, che siano già stati condannati o che si ritenga siano fuggiti dal loro paese per sottrarsi a procedimento penale; quelli che non posseggono i requisiti di buona salute e di moralità prescritti, e coloro che sono di età superiore a 60 anni, a meno che non siano ascendenti dei componenti di una famiglia ed arrivino con essa o vengano a raggiungerla in paese.

Art. 5. — Gli immigranti che non possono entrare nella Repubblica, saranno respinti al luogo di provenienza, a spese della impresa o del privato che li abbia arruolati in contravvenzione alla presente legge.

Art. 6. — Ogni immigrante, arrivando nel territorio della Repubblica, si presenterà all'autorità locale competente, cui esibirà i documenti comprovanti la sua provenienza, i suoi precedenti e la sua buona condotta, e farà noto il contratto eventualmente stipulato e la volontà di rimanere nello Stato in qualità d'immigrante; ed all'uopo le autorità gli rilasceranno gratuitamente il certificato analogo, prendendone nota.

Art. 7. — Gli immigranti potranno conservare la loro nazionalità o naturalizzarsi in conformità della legge costituzionale della Repubblica; però, in nessun caso potranno adire le vie diplomatiche per l'interpretazione e la rescissione dei loro contratti; non potranno godere diritti e privilegi maggiori di quelli dei cittadini, rimanendo come questi pienamente sottoposti alle leggi, alle autorità ed ai tribunali del paese.

Art. 8. — Gli immigranti che si dirigano alla Repubblica devono entrarvi per i porti all'uopo stabiliti o per le vie pubbliche dei luoghi abitati di frontiera.

Art. 9. — Gli immigranti della prima classe (v. art. 2) godranno dei seguenti privilegi:

1. pagamento del viaggio marittimo dal porto d'imbarco.

Può inoltre il Governo, qualora lo giudichi opportuno, pagare il viaggio di terra, dal luogo della residenza dell'immigrante sino al luogo del suo imbarco;

2. esenzione dal pagamento dei dazi d'importazione per gli effetti d'uso, i vestiti, i mobili d'uso personale, gli strumenti agricoli, i ferri ed utensili dell'arte o mestiere dell'immigrante, gli animali domestici ed altre masserizie, purchè si possa ragionevolmente ritenere che essi non siano destinati al commercio, ma all'uso immediato e giornaliero;

3. esenzione dal pagamento dei diritti consolari, compreso quello del passaporto e dei certificati necessari, nei quali sarà espressamente indicata la qualità d'immigrante;

4. gli immigranti saranno trasportati per conto del Governo sino ai luoghi di destinazione.

Art. 10. — I privilegi a favore degli immigranti della seconda e terza classe saranno quelli indicati nell'articolo precedente, nel senso che le spese del viaggio marittimo e di quello di terra saranno a carico rispettivamente dell'impresa o del privato che li abbia arruolati o del Governo, nel caso che essi siano introdotti per conto dello Stato.

Art. 11. — Gli immigranti di qualsiasi classe saranno esenti da ogni servizio pubblico e municipale e da ogni tributo ordinario o straordinario

durante il periodo di cinque anni. Non saranno obbligati al servizio ed agli esercizi militari, tranne i naturalizzati, in caso di guerra.

Art. 12. — Agli immigranti di qualsiasi classe saranno corrisposti gratuitamente dallo Stato, durante i cinque giorni susseguenti a quello del loro arrivo, il vitto e l'alloggio necessari.

Art. 13. — Ciascun agente dell'immigrazione avrà cura di procurare ai rispettivi immigranti, che arrivano senza contratto, collocamento conveniente secondo l'arte, l'industria o la professione di essi.

Art. 14. — Gli immigranti per nessun motivo potranno approfittare dei privilegi loro accordati per abusarne, transitando per il territorio della Repubblica, diretti ad altra nazione, prima che sia trascorso il termine della loro permanenza e che abbiano soddisfatti gli obblighi derivanti dai loro contratti.

Art. 15. — Il Governo della Repubblica aggiudicherà, a titolo gratuito, agli immigranti di qualsiasi classe che abbiano mantenuto buona condotta e siansi dimostrati laboriosi, lotti di terre (*baldias*) che non oltrepassino i 45 ettari, purchè essi si obblighino di coltivare, per un periodo non inferiore a quattro anni, la terza parte dei terreni loro aggiudicati. Adempiuta questa condizione, il Governo concederà agli aggiudicatari il titolo definitivo di proprietà.

Art. 16. — Il Governo farà l'assegnazione dei terreni tenendo conto del numero di immigranti di cui si compone ciascuna famiglia e delle condizioni di fertilità, salubrità, distanza dai centri abitati e delle altre circostanze del caso.

Art. 17. — Il Governo stabilirà in modo esplicito quali zone coltivabili debbano essere destinate esclusivamente agli immigranti.

Art. 18. — Trascorsi i quattro anni stabiliti nell'articolo 15, qualora non siano state eseguite le piantagioni o le coltivazioni, il Governo potrà ridurre proporzionalmente la concessione o pretendere il pagamento del prezzo, secondo il giudizio dei periti.

Art. 19. — Qualora il Governo per mezzo di immigranti si proponga di fondare un centro di popolazione, saranno eseguite le delimitazioni delle piazze, dei mercati e degli edifizi pubblici, le condutture delle acque ed ogni altra operazione necessaria allo sviluppo della colonia.

Art. 20. — I privati o le imprese che desiderano di stipulare contratti d'immigrazione, sottoporranno questi all'approvazione del Ministero del *Fomento* o della Direzione d'immigrazione.

Art. 21. — I contratti si stipuleranno sotto la vigilanza degli Agenti governativi nelle località rispettive, e saranno considerati come tali i Consoli, e gli Agenti consolari ove quelli mancano.

Art. 22. — Nessun immigrato per conto di imprese o di privati potrà recarsi a lavorare in altra azienda senza il permesso del contraente.

Art. 23. — Dei contratti d'immigrazione si redigeranno sempre tre esemplari: due per i contraenti e il terzo per gli archivi pubblici.

Art. 24. — I contratti in materia d'immigrazione non potranno aver mai una durata maggiore di quattro anni. La mercede giornaliera sarà corrisposta nella moneta stabilita o nella corrispondente moneta nazionale.

Art. 25. — Per nessun motivo potranno essere separate persone della stessa famiglia senza il loro consenso; ed è proibito d'impiegare nei lavori di campagna i fanciulli minori di 12 anni.

Art. 26. — L'orario del lavoro non potrà oltrepassare otto ore al giorno.

Art. 27. — Gli Agenti consolari e quelli dell'immigrazione avranno cura di assicurarsi delle garanzie che offrono le imprese contraenti, della sicurezza del trasporto e di ogni altra agevolezza e comodità a favore degli immigranti.

Art. 28. — Le navi che trasportano immigranti, se si dedicano esclusivamente a ciò, saranno esenti da ogni diritto di ancoraggio nei porti, e saranno oggetto delle maggiori facilitazioni di entrata ed uscita, di carico e scarico e di tutte quelle altre che potranno riuscire utili ad esse, subito dopo il loro arrivo in un porto della Repubblica.

Art. 29. — Nel bilancio dello Stato saranno comprese tutte le spese per i servizi dell'immigrazione, ai quali si potranno destinare cespiti speciali.

Art. 30. — Per quanto riguarda la forma dei contratti stabiliti dalla presente legge, basterà che essi risultino in forma autentica autorizzata, sempre che non si tratti di compromessi o di erogazioni per conto dello Stato, nel qual caso deve precedere l'autorizzazione della Giunta superiore o del Ministero competente.

Art. 31. — Per i documenti prescritti non sarà necessaria la carta bollata, nè saranno imposte tasse di bollo, diritti per autenticazioni o altre simili spese.

Art. 32. — È proibita in modo assoluto la cessione dei contratti senza l'autorizzazione esplicita del Ministero del *Fomento*.

CAPITOLO II.

Giunta dell'immigrazione.

Art. 33. — È istituita una Giunta dell'immigrazione, con sede nella capitale della Repubblica, composta di cinque persone competenti nella materia, nominate dal Potere esecutivo, la quale dipenderà direttamente dal Ministero del *Fomento*.

Art. 34. — Nel caso che il Governo esegua per suo conto la importazione d'immigranti o coloni, esso nominerà nei paesi esteri, donde essi devono partire, agenti speciali idonei, cui saranno affidati i compiti seguenti:

1. cureranno l'imbarco degli emigranti per la loro destinazione; stabiliranno i salari da assegnarsi a ciascuno e disporranno quanto occorre per applicare le istruzioni ricevute; faranno un'opportuna distribuzione, con contratti distinti, dei giornalieri destinati all'agricoltura, e dei coloni destinati a popolare le regioni o zone all'uopo designate;

2. se il Governo stabilirà di effettuare l'immigrazione per mezzo di privati o di imprese che assumeranno a loro carico l'importazione di persone o di famiglie destinate ad essere distribuite fra gli agricoltori che hanno bisogno di lavoratori, o a formare colonie agricole o pastorizie, gli agenti stipuleranno i rispettivi contratti, esigendo ampie garanzie per l'esatto adempimento di essi;

3. cureranno che in ciascun porto d'imbarco, e prima di essere ammessi a bordo del piroscalo che deve condurli al Guatemala, gli immigranti siano individualmente esaminati con cura, escludendo coloro che sono compresi nelle eccezioni del Capitolo I della presente Legge;

4. eserciteranno la medesima ispezione all'arrivo degli immigranti al Guatemala, e disporranno per la reiezione immediata di coloro che non possono essere accettati, in conformità del surriferito Capitolo I;

5. stipuleranno i contratti per la costruzione degli edifizii necessari nei punti di raccolta degli immigranti e disporranno per il mantenimento di questi mentre si effettua la loro distribuzione, e per gli alloggi provvisori che debbono ospitare i coloni, mentre si costruiscono le loro abitazioni nelle località designate;

6. stipuleranno i contratti necessari per ottenere dalle Compagnie ferroviarie e di navigazione concessioni e ribassi sulle tariffe e sui noli, così per le persone come per le masserizie e gli strumenti di lavoro necessari;

7. eserciteranno stretta vigilanza sui coloni, sulle aziende o sui lavori ai quali sono addetti gli immigranti, affinchè tanto questi, quanto le persone o le imprese che li impiegano, adempiano ai loro obblighi, e porranno sollecito rimedio ad ogni abuso o mancanza che si commetta;

8. nei casi previsti dai capoversi 1° e 2° del presente Capitolo, eseguiranno la consegna formale degli immigranti alle colonie o alle imprese cui son destinati e le manterranno in possesso degli stessi finchè non siano adempiuti gli obblighi imposti dalla presente legge;

9. terranno conto dettagliatamente documentato dei fondi che il Governo ad essi affida per raggiungere i fini che la presente legge si

propone, e registreranno esattamente gli immigranti che arrivano al paese, segnando la data del loro arrivo, l'età, il sesso, lo stato civile, l'occupazione, il luogo di residenza e gli altri dati che possono contribuire alla loro identificazione;

10. nomineranno, nei dipartimenti o zone ove vi sia qualcuna delle diverse categorie di immigranti, Giunte succursali con personale adatto, regolando i loro lavori, i loro compiti, i diritti e le retribuzioni;

11. studieranno e proporranno al Ministero del *Fomento* tutte quelle misure che crederanno adatte per ottenere un'immigrazione sana e il più che sia possibile vantaggiosa per la Repubblica e presenteranno allo stesso Ministero una relazione mensile sui lavori della Giunta, un elenco dettagliato degli immigranti arrivati e ripartiti, con i dati personali a cui si riferisce il capoverso 9° del presente Capitolo.

CAPITOLO III.

Dei Consoli come agenti di immigrazione.

Art. 35. — Sarà obbligo di tutti i Consoli del Guatemala all'estero:

1. compiere, con i mezzi a loro disposizione, propaganda attiva ed efficace a favore della Repubblica del Guatemala; far conoscere le sue condizioni fisiche, la sua varietà di clima, l'abbondanza di terre e la varietà dei prodotti; lo stato attuale della sua agricoltura, delle arti e delle industrie; la sua viabilità; i vantaggi che offre all'immigrante laborioso, il modo di acquistare i terreni e tutto ciò che può essere un incitamento per il presunto immigrante.

La Sezione dei Consolati presso il Ministero degli affari esteri li manterrà sempre provvisti di tutto ciò che occorre per questo scopo, come, per esempio, libri, avvisi, carte topografiche e ogni altra informazione che faciliti il compimento di sì importante mandato;

2. vigilare che gli agenti speciali della Giunta dell'immigrazione o le persone ed imprese che assumono per loro conto l'imbarco d'immigranti o di coloni si uniformino scrupolosamente alle disposizioni della presente legge, alle istruzioni della Giunta e agli obblighi derivanti dai contratti stipulati da essi con la stessa Giunta;

3. vistare tutti i documenti, certificati, ecc. che ad essi sono presentati e che riguardano gli immigranti, gli agenti o i contraenti;

4. ispezionare le navi che devono condurre gli immigranti alla Repubblica ed esigere dai padroni od armatori dei diversi piroscafi che sia provveduto pei passeggeri a tutte quelle condizioni di spazio, di comodità, d'igiene e di servizio che sono necessarie per tutelare la salute ed il be-

nessere dei medesimi, durante la traversata. Parimente esigeranno che ogni nave abbia a bordo un medico-chirurgo capace, nonchè le medicine e gli strumenti che possono occorrere;

5. verificare i certificati di buona condotta che ciascun immigrante deve presentare prima di essere ammesso a bordo e curare che sia eseguita la visita sanitaria facoltativa a cui deve essere sottoposto ogni immigrante, onde si possano escludere quelli che non esibiscano i certificati predetti o che risultino compresi tra coloro che debbano considerarsi come inammissibili;

6. studiare diligentemente i contratti che gli agenti privati o le imprese hanno stipulato con gli immigranti, ed approvarli o correggerli in tutto ciò che sia contrario alla libertà individuale, alla pubblica moralità ed alle leggi del Guatemala;

7. compilare un registro esatto e dettagliato degli immigranti che si dirigono alla Repubblica, in conformità del Regolamento e delle istruzioni che invierà il Ministero del *Fomento*;

8. dar conto con la maggiore possibile frequenza, e per lo meno ogni tre mesi, alla Giunta dell'immigrazione di tutti i lavori che per suo ordine eseguono e di quanto operano a favore dell'immigrazione nella Repubblica.

Art. 36. — In forza della presente legge è abrogato il Decreto ministeriale n. 520, del 25 gennaio 1896, approvato dalla Disposizione legislativa n. 321, del 18 aprile dello stesso anno.

di provvedere più efficacemente alle importanti questioni ad essa inerenti.

Essa contiene disposizioni restrittive che palesano nel legislatore l'intento di seguire in tale materia quanto hanno decretato gli Stati Uniti colla loro legge sull'immigrazione. È divisa in sei capitoli, nei quali si disciplina la materia delle condizioni d'inammissibilità degli immigranti; dello sbarco dei passeggeri nei porti nella Repubblica, nonchè delle visite e delle reiezioni degli immigranti proibiti; degli immigranti arruolati e degli obblighi delle Compagnie di navigazione per ciò che concerne la sicurezza e la salute dei passeggeri; dell'entrata degli immigranti per la frontiera di terra; dell'azione degli uffici amministrativi di controllo dell'immigrazione ed infine della competenza degli organi giudiziari in tale materia.

Legge 22 dicembre 1908, sull'immigrazione nella Repubblica Messicana.

CAPITOLO I.

Disposizioni generali.

Art. 1. — Gli stranieri che vengono nella Repubblica Messicana potranno entrarvi soltanto:

I. dai porti principali;

II. dalle località della frontiera abilitate al commercio internazionale, o da altre località designate dal Governo.

Art. 2. — Ogni straniero che voglia entrare nel territorio nazionale, sarà sottoposto ad un esame, per stabilire se possa essere ammesso in conformità della presente legge.

Saranno pure assoggettati ad un esame i Messicani, allo scopo di prendere le precauzioni necessarie nel caso che avessero malattie infettive.

Art. 3. — Non avranno diritto di entrare gli stranieri compresi nelle seguenti classi:

I. gli ammalati di peste bubbonica, colera, febbre gialla, meningite cerebro-spinale, febbre tifoidea, tifo esantemico, erisipela, rosolia, scarlattina, vaiuolo, difterite o qualsiasi altra malattia acuta che debba essere, per dichiarazione dell'Autorità, considerata trasmissibile;

II. gli ammalati di tubercolosi, lebbra, beri-beri, tracoma, scabbia o qualsiasi altra malattia cronica che debba essere, per dichiarazione dell'Autorità, considerata trasmissibile;

III. gli epilettici e coloro che sono affetti da alienazione mentale;

IV. coloro che, per essere di età avanzata, oppure rachitici, deformati, zoppi, monchi, gobbi, paralitici, ciechi, o in qualsiasi altro modo deficienti, o per avere qualche altro difetto fisico o mentale sono inabili al lavoro e possono cadere a carico della società;

V. i minori di anni sedici che non giungano sotto la vigilanza di un altro passeggero, e non siano affidati a persona residente nel paese, che debba prenderli a suo carico;

VI. coloro che intendano sottrarsi alla giustizia e coloro che siano stati condannati per un reato punibile, secondo le leggi messicane, col carcere per un periodo superiore a due anni, fatta eccezione, rispetto agli uni e agli altri, per i reati politici o puramente militari;

VII. coloro che appartengano a società anarchiche, o che propagino, sostengano, o professino la dottrina della distruzione violenta dei governi o l'assassinio dei pubblici funzionari;

VIII. i mendicanti e le persone che in qualsiasi modo vivano della carità pubblica;

IX. le prostitute e gli individui che cerchino introdurle nel paese per farne commercio o vivere a loro carico.

Art. 4. — Gli stranieri compresi nei numeri II, III e IV dell'articolo precedente potranno entrare e rimanere nel paese, per concessione speciale dell'Autorità governativa, quando depositino, a titolo di cauzione, una somma ch'esso consideri sufficiente a garantire, secondo il caso, che si cureranno a proprie spese, rimanendo isolati in un apposito locale, o che non cadranno a carico della pubblica beneficenza.

Art. 5. — Qualora uno straniero, avendo già fissato la sua residenza nella Repubblica e dichiarato, nella forma voluta dalla legge, la sua intenzione di naturalizzarsi messicano, facesse venire la moglie, i genitori, o i figli minorenni, e qualcuno di essi fosse affetto da una delle malattie indicate nei numeri II e III dell'art. 3, il Governo potrà permettere l'entrata all'infermo, fissando le condizioni a cui dovrà assoggettarsi a' termini del regolamento per l'esecuzione della presente legge.

Art. 6. — Gli stranieri che abbiano risieduto nella Repubblica per più di tre anni, e che ritornassero dopo un'assenza non superiore a un anno, saranno equiparati ai Messicani, per gli effetti di questa legge.

Art. 7. — Qualora si trovi uno straniero che sia entrato sotto l'impero di questa legge e in contravvenzione alle sue disposizioni, l'Autorità governativa potrà ordinare che egli sia rimandato al paese di provenienza, a meno che egli non fosse stabilito, al momento dell'arresto, da oltre tre anni nella Repubblica. L'espulsione si farà a mezzo di una nave o di una linea ferroviaria della stessa Compagnia alla quale apparteneva la nave o la linea ferroviaria su cui lo straniero è venuto, e, se ciò non fosse possibile, con altra nave o linea ferroviaria, a spese di detta Compagnia.

Art. 8. — Il Governo potrà sospendere, colle cautele che per ogni singolo caso stimerà opportune, l'espulsione di qualche straniero entrato in contravvenzione a questa legge, se a suo giudizio fosse necessaria la sua testimonianza in qualche causa penale.

Art. 9. — Le Compagnie di navigazione e quelle di immigrazione sono materialmente responsabili delle violazioni di questa legge, commesse dai loro impiegati ed agenti; per conseguenza, quando il comandante di una nave o il medico di bordo non paghi le multe che gli fossero imposte, si procederà contro la Compagnia.

Art. 10. — Le disposizioni di questa legge non sono applicabili agli agenti diplomatici stranieri, alle loro famiglie, e alle persone del loro seguito, e neppure alle persone esentate dalla giurisdizione territoriale, in conformità delle regole del diritto internazionale.

Art. 11. — Il Ministero dell'Interno detterà i regolamenti necessari per l'esatta esecuzione di questa legge, e per mezzo di accordi e disposizioni generali risolverà i dubbi che potessero sorgere circa la sua applicazione.

CAPITOLO II.

Dello sbarco dei passeggeri nei porti della Repubblica.

Art. 12. — All'arrivo di una nave che conduca passeggeri i quali debbano sbarcare nella Repubblica, si osserveranno le norme seguenti:

I. il comandante della nave presenterà all'Ispettore dell'immigrazione un elenco, in duplice esemplare, di tutti i passeggeri, numerati progressivamente, indicante per ciascuno di essi il nome, il cognome, il sesso, l'età, lo stato civile, la nazionalità, la razza, l'ufficio o l'occupazione, il grado di istruzione, l'ultima residenza all'estero, il porto d'imbarco e il luogo di destinazione nel paese. Si compileranno tanti elenchi quanti ne saranno necessari affinchè ciascuno di essi comprenda non più di trenta passeggeri;

II. negli elenchi si segnerà con la massima chiarezza e precisione quali sono i passeggeri che giungono ammalati, indicando la natura della loro malattia, sotto la responsabilità del medico di bordo, che firmerà gli elenchi insieme al comandante, e con la dichiarazione che sono esatte le notizie ivi contenute;

III. ogni passeggero dovrà essere munito di una scheda, che gli sarà consegnata dal comandante della nave, sulla quale sarà dichiarato il suo nome e cognome, e il corrispondente numero dell'elenco, affinchè egli possa essere facilmente identificato;

IV. negli elenchi il comandante annoterà tutte le informazioni che abbia circa i passeggeri, a fine di stabilire se qualcuno di essi non debba essere ammesso nella Repubblica;

V. ogni passeggero sarà sottoposto ad una visita medica per accertare se sia ammalato od abbia qualche difetto per cui ne sia vietata l'ammissione.

Il comandante della nave che violasse qualsiasi disposizione di questo articolo, o che omettesse di far constare nelle liste il vero stato delle persone che si trovano in qualsiasi dei casi contemplati dall'art. 3, sarà punito, in via amministrativa, con la multa da cento a cinquecento scudi.

La stessa pena sarà imposta al medico di bordo qualora sottoscrivesse false dichiarazioni.

Art. 13. — Lo sbarco dovrà effettuarsi nel luogo e nell'ora indicati dall'Ispettore dell'immigrazione, e coll'osservanza di tutte le prescrizioni che questo stabilirà per impedire che avvenga qualsiasi disordine o che sbarchino persone cui non spetti tale diritto.

Lo sbarco che si effettuasse in un luogo o in un'ora diversi da quelli stabiliti dall'Ispettore, si considererà illegale, e tutte le persone che fossero in tal modo giunte a terra saranno immediatamente rimbarcate, e si applicherà al comandante della nave una multa da cento a mille scudi, o quella della detenzione in un penitenziario, o l'una e l'altra, a discrezione del giudice.

Art. 14. — Quando lo consenta la capacità della stazione sanitaria, saranno in essa ricevuti i passeggeri, all'arrivo della nave, per essere sottoposti alle visite necessarie affine di decidere circa la loro ammissione e circa le cautele alle quali debbano andare soggetti per l'osservanza di questa legge e del relativo regolamento.

I passeggeri che non debbano essere ammessi saranno immediatamente rimbarcati.

Se la stazione sanitaria non fosse di capacità sufficiente, le visite si faranno a bordo della nave.

Art. 15. — I passeggeri che al loro arrivo fossero affetti da qualche malattia infettiva, fra quelle comprese nel n. I dell'articolo 3, saranno isolati nel lazzaretto del porto, fino alla loro guarigione. Le spese di assistenza e di cura saranno a carico del passeggero stesso o, se questi fosse privo di mezzi, a carico della Compagnia che lo ha trasportato. Quando si tratti di Messicani indigenti, le spese saranno a carico dell'amministrazione pubblica.

Art. 16. — Gli stranieri affetti al loro arrivo da malattia contagiosa, fra quelle comprese nel n. II dell'art. 3, non saranno ammessi allo sbarco, a meno che non abbiano ottenuto un permesso speciale dal Governo a' termini dell'art. 4.

Art. 17. — Ai Messicani affetti da una delle malattie infettive fra quelle indicate nel num. II dell'articolo 3, sarà consentito di sbarcare, e saranno consegnati per l'isolamento e la cura all'ospedale corrispondente, a meno che non depositino, a titolo di cauzione, una somma sufficiente a garantire che essi potranno curarsi a proprie spese e resteranno isolati, osservando, ove ne sia il caso, le disposizioni delle leggi sanitarie.

Art. 18. — Qualora qualche straniero affetto da una delle malattie comprese nel n. II dell'art. 3, o a carico del quale esista qualcuno dei motivi di esclusione indicati nei n. III a IX dello stesso articolo, riu-

scisse a sbarcare, sarà fatto immediatamente rimbarcare sulla stessa nave su cui venne, e, se questa fosse già partita, su una nave della stessa Compagnia che parta subito dopo per il paese di provenienza, o su qualsiasi altro piroscalo che parta per tale destinazione, qualora l'impresa non ne avesse in partenza alcuno entro il termine di un mese.

I passeggeri che debbano essere rimbarcati, resteranno sotto custodia nella stazione sanitaria o in altro luogo designato dall'Ispettore dell'immigrazione, per conto dell'impresa che li ha trasportati nella Repubblica.

Art. 19. — Quando il comandante di una nave ricusasse di eseguire l'ordine di rimbarcare qualche straniero, gli sarà inflitta, in via amministrativa, una multa da cento a cinquecento scudi e la nave non sarà svincolata finchè non sarà eseguito il pagamento. Anche la Compagnia pagherà una multa uguale a quella imposta al comandante, e lo straniero o gli stranieri saranno rinviati a sue spese sopra un'altra nave.

Se la nave sulla quale vennero gli stranieri espulsi fosse già partita, l'ordine di rimbarco sarà dato alla Compagnia che li trasportò, e alla stessa sarà inflitta la pena fissata nel paragrafo antecedente, qualora non ottemperasse all'invito.

CAPITOLO III.

Degli immigranti operai e delle Compagnie di navigazione.

Art. 20. — Per gli effetti di questa legge si considerano come immigranti operai (lavoratori) gli stranieri che vengano nella Repubblica per dedicarsi temporaneamente o definitivamente a un lavoro manuale. Sotto la stessa denominazione si comprendono le persone che costituiscono la famiglia di un immigrante operaio.

Per ciò che riguarda l'entrata degli immigranti lavoratori si osserveranno le disposizioni contenute in questo capitolo e in quello precedente.

Art. 21. — L'entrata di immigranti operai (quando essi giungano in numero maggiore di dieci sulla stessa nave) sarà permessa soltanto per i porti espressamente indicati dal Governo.

Art. 22. — Le Compagnie di navigazione, le cui navi siano destinate esclusivamente al trasporto di immigranti operai, o che ordinariamente ne trasportino più di dieci in ciascun viaggio, sono obbligate:

I. a dotare le loro navi di apparecchi ed utensili di disinfezione tali da assicurare la distruzione dei germi patogeni;

II. ad avere sempre un medico a bordo di ogni nave;

III. a tenere nei porti dove sbarcano gli immigranti, qualora non vi fossero stabilimenti sanitari governativi di capacità sufficiente, stazioni destinate all'isolamento ed all'osservazione degli immigranti stessi, come